

## L'ARBITRATO NELL'ACCORDO MULTILATERALE

### PROCEDURA «BASEBALL» O «FINAL OFFER»

- Ciascuno Stato sottopone al collegio arbitrale una **proposta di risoluzione** che si limita all'indicazione di **specifici importi monetari** (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all'**aliquota massima** d'imposta applicata in base alla convenzione coperta, per ciascuna rettifica o questione simile oggetto del caso.
- L'autorità competente di ciascuna giurisdizione può anche sottoporre all'esame del collegio arbitrale un **documento a supporto** della propria posizione (*position paper*).
- Il **collegio arbitrale sceglie**, quale propria decisione, **una delle proposte** di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti e non è tenuto a includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione.
- La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio.
- Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per iscritto alle autorità competenti delle giurisdizioni contraenti.
- La decisione **non ha valore di precedente**.

### PROCEDURA «INDEPENDENT OPINION»

- L'autorità competente di ciascuna giurisdizione contraente fornisce a tutti i membri del collegio **qualsiasi informazione** necessaria per la decisione arbitrale.
- Il collegio arbitrale decide sulle questioni sottoposte ad arbitrato in conformità alle **disposizioni applicabili** della relativa **convenzione** e, subordinatamente a tali disposizioni, alle disposizioni della legislazione nazionale delle giurisdizioni contraenti.
- I membri del collegio prendono anche in considerazione **qualsiasi altra fonte** identificata espressamente dalle autorità competenti delle giurisdizioni contraenti di comune accordo.
- La **decisione arbitrale** è comunicata per iscritto alle autorità competenti delle giurisdizioni contraenti e **indica le fonti del diritto** su cui è basata ed il ragionamento che ha condotto alla stessa.
- La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio.
- La decisione del collegio arbitrale **non ha valore di precedente**.

## LE SCELTE DELL'ITALIA

### LA TECNICA «BASEBALL»

- L'Italia ha optato nell'Mli per l'applicazione della tecnica "*baseball*". In aggiunta, con una riserva ex articolo 23, comma 3, il nostro Paese ha optato per la **non applicazione** della clausola arbitrale alle convenzioni concluse con Stati che hanno optato per la formula "**independent opinion**".
- È previsto che in tal caso le autorità competenti delle giurisdizioni contraenti facciano del loro meglio per raggiungere un accordo sulla tipologia di processo arbitrale che si applica alla convenzione coperta. Fino a quando non è stato raggiunto tale accordo, l'articolo 19 (arbitrato obbligatorio e vincolante) non si applica a tale convenzione.

### LA CLAUSOLA DI CONFIDENZIALITÀ

- L'Italia ha scelto di applicare la clausola di confidenzialità prevista dall'articolo 23, comma 5, secondo cui le giurisdizioni contraenti devono assicurare che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto **non rivelare** a qualsiasi altra persona **ogni informazione** ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale.
- La **Map** sulla base della relativa convenzione, nonché la **procedura arbitrale, termina** se - in qualsiasi momento - una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona **viola** in maniera sostanziale **tale impegno**.